Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio
Sottorubrica: Decisione
Data di pubblicazione: SHAB 16.06.2022
Numero di pubblicazione: BH07-0000003181

Ente di pubblicazione
Grundbuchinspektorat und Handelsregister des Kantons Graubünden, Ringstrasse 10, 7000 Chur

Disposizione secondo l'art. 934 cpv. 2 e l'art. 938 cpv. 2 CO, CANNALPI SA

Organizzazioni interessate:
CANNALPI SA
CHE-290.048.430
Strada di Magistri 5
6535 Roveredo GR

Situazione iniziale:
Stando a una comunicazione dell'Amministrazione delle imposte del Cantone dei Grigioni del 08.12.2021 ricevuta dall'Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio, l'ente giuridico non esercita più alcuna attività economica e non ha più attivi realizzabili. Con lettera raccomandata dello scrivente Ufficio del 09.12.2021, sulla base dell'art. 934 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni (CO) in unione con l'art. 152a dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC) l'ente giuridico è stato invitato a notificare la cancellazione o lo scioglimento nel registro di commercio oppure a comunicare per quali motivi l'iscrizione nel registro di commercio debba essere mantenuta. Non è stato possibile trasmettere per posta lo scritto menzionato. Inoltre non è stato possibile individuare il nuovo domicilio legale, ragione per cui l'intimazione è stata pubblicata nel FUSC del 11.02.2022 e nel Foglio ufficiale cantonale del 11.02.2022.

Entro il termine fissato di 30 giorni lo scrivente Ufficio non ha ricevuto né una notifica, né gli sono stati comunicati i motivi per i quali un'iscrizione dovrebbe essere mantenuta.

Sulla base dell'art. 934 cpv. 2 CO, mediante tre pubblicazioni nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) del 24.03.2022, 25.03.2022 e 28.03.2022 altri interessati sono stati invitati a comunicare un interesse al mantenimento dell'iscrizione nel registro di commercio. Entro il termine di 30 giorni lo scrivente Ufficio non ha ricevuto alcuna comunicazione corrispondente.

Disposizione:
Sulla base dell'art. 934 cpv. 2 CO viene deciso:
1. La CANNALPI SA, CHE-290.048.430, viene cancellata d'ufficio dal registro di commercio.

2. Dopo il passaggio in giudicato della presente decisione, sulla base dell'art. 938 cpv. 2 CO nel registro di commercio sarà iscritto quanto segue: "CANNALPI SA, in Roveredo (GR), CHE-290.048.430, società anonima (Nr. FUSC 19 del 29.01.2020, Pubbl. 1004817113). L'ente giuridico è cancellato d'ufficio in applicazione delle disposizioni dell'art. 934 cpv. 2 CO come pure dell'art. 938 cpv. 2 OR, poiché non esercita più alcuna attività economica, non ha più attivi realizzabili e nessun interesse al mantenimento dell'iscrizione è stato notificato."
3. Poiché l'emolumento è verosimilmente irrecuperabile, si rinuncia alla riscossione di emolumenti (art. 2 cpv. 2 dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di registro di commercio).
4. Contro la presente decisione è data facoltà di appello al Tribunale cantonale dei Grigioni, in virtù dell'art. 14b cpv. 2 della legge d'introduzione al Codice svizzero delle obbligazioni (LICO) in unione con l'art. 942 del Codice delle obbligazioni (CO). L'appello deve essere presentato entro 30 giorni dal recapito della presente decisione. Nell'atto di appello occorre indicare in forma scritta e motivata, allegando la decisione impugnata, quali punti vengono impugnati e quali mo-difiche vengono richieste.

Organo decisionale:
Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio del Cantone dei Grigioni
Ringstrasse 10
7000 Coira

Termine: 30 giorni
Scadenza del termine: 16.07.2022

Punto di contatto:
Ispettorato del registro fondiario e registro di commercio del Cantone dei Grigioni,
Ringstrasse 10,
7000 Coira